

Zurigò Natanti

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Natanti
e Altri Rischi Diversi

Natanti uso diporto e privato.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Edizione 01.2020

Zurigò Natanti

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Indice

Glossario

3 di 15

Sezione 1 - **Norme comuni a tutte le garanzie**

-  Dove vale la copertura? 5 di 15
-  Che obblighi ho? 5 di 15
-  Quando e come devo pagare? 5 di 15
-  Quando comincia e quando finisce la copertura? 6 di 15
-  Altre informazioni 7 di 15

Sezione 2 - **Responsabilità Civile Natanti**

-  Che cosa è assicurato e come? 8 di 15
-  Che cosa non è assicurato? 10 di 15
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 10 di 15
-  Come è gestito il Sinistro? 11 di 15

Sezione 3 - **Danni al Natante**

-  Che cosa è assicurato e come? 12 di 15
-  Come e con quali condizioni operative mi assicuro? 13 di 15
-  Che cosa non è assicurato? 13 di 15
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 13 di 15
-  Come è gestito il Sinistro? 14 di 15

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio: Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune parole sono scritte sempre in ***corsivo***: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al Natante costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al Natante non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Alaggio: operazione con la quale il Natante viene posto a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali – televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Natante e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita: è il Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Codice della navigazione: il Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.

Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. È il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da Incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Degrado d'uso: è il deprezzamento del valore del Natante o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Furto: è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente: il Sinistro occorso non volutamente al Natante in navigazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla navigazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di Assicurazione o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Libro Matricola: l'insieme dei Natanti assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Locatario: la persona o l'ente che prende in locazione il Natante.

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Natante: unità, dotata di motore, destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre. Sono assicurabili le seguenti tipologie:

- tutte le Unità da diporto dotate di motore,
- i Natanti adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, dotati di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali,
- i motori amovibili di qualsiasi potenza.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Rapina: è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione (Diritto di): la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tariffa: la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Unità da diporto: la costruzione destinata alla navigazione da diporto, ossia quella effettuata in acque marittime e interne solamente per scopi ricreativi o sportivi non agonistici e senza fini di lucro, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o Natante

da diporto, come definita dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del Natante oggetto dell'Assicurazione al momento del Sinistro.

Valore assicurato: è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale: è il valore del Natante corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dall'Eurotax "Giallo" e "Blu"

Varo: operazione mediante la quale un Natante viene fatto scendere in acqua dallo scafo, sul quale è stato costruito o riparato.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

Dove vale la copertura?



1.1 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole garanzie, l'Assicurazione è valida per il mare Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Per i *Natanti* registrati in Stati esteri o per i motori amovibili muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, l'Assicurazione è valida, in ottemperanza all'articolo 8 del Decreto Legislativo 86 del 1° aprile 2008, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica Italiana, per la durata temporanea della permanenza del *Natante* in Italia.

Che obblighi ho?



1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Il *Premio* è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente*.

Il *Contraente* è tenuto a fornire alla *Compagnia* tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la *Compagnia* ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi la *Compagnia* ha diritto di trattenere tutti i *Premi* già riscossi, quello relativo al periodo di *Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio *Intermediario Assicurativo* se nel corso del contratto si verificano modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del *Proprietario* del *Natante* avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile (aggravamento del *Rischio*), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

In caso di *Polizza* stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al *Contraente*. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'*Assicurato*.

1.3 Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Il *Premio* è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del *Proprietario* del *Natante* o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing.

Il *Proprietario* e/o *Contraente* sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo*, il cambiamento di residenza del *Proprietario* o del *Locatario* del *Natante*, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la *Compagnia* provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del *Premio*.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.

1.4 Altre Assicurazioni

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto la *Compagnia* dell'esistenza di altre *Assicurazioni* che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile. In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le *Compagnie* indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Quando e come devo pagare?



1.5 Pagamento del Premio

Per tutte le garanzie il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'applicazione di una maggiorazione del *Premio*.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla consegna del certificato di *Assicurazione*; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o *Appendici* emesse dall'*Intermediario Assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o al proprio *Intermediario Assicurativo*, autorizzato dalla *Compagnia* stessa all'incasso dei *Premi* e a rilasciare il certificato di *Assicurazione*.

Il *Premio* può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il *Premio* è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

1.6 Oneri fiscali

Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.7 Durata del contratto

Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale:** il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta;
- annuale più frazione:** su richiesta del *Contraente*, la *Polizza* ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). **Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.**
La *Compagnia* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in *Polizza* per i contratti stipulati nelle forme a) e b), e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
- temporanea:** su richiesta del *Contraente*, il contratto ha durata di 180 giorni. La durata cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.

1.8 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza* (art. 1901 del Codice Civile).

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in *Polizza* e nel certificato di *Assicurazione*; questa opzione non è consentita in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di rinnovo.

In caso di frazionamento del *Premio*, se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

1.9 Rinnovo del contratto

Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la *Compagnia* può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo, anche proponendo l'*Inclusione* di nuove coperture, comunicandogli il *Premio* da corrispondere.

Il *Contraente* che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del *Premio* **entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto.**

La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:

- almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* invia al *Contraente* una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- la *Compagnia* formula la proposta di rinnovo e comunica al

Contraente, tramite l'*Intermediario Assicurativo*, il *Premio* da corrispondere;

- il *Contraente*, **entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto**, provvede al pagamento del *Premio*;
- il *Contraente* riceve la quietanza del pagamento del *Premio*, il *contrassegno* e il certificato di *Assicurazione*.

Il *Contraente* che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio *Intermediario Assicurativo* ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.

1.10 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del Natante

In caso di trasferimento di proprietà del *Natante* assicurato o di sua consegna in conto vendita, il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione all'*Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto, fornendo copia della certificazione attestante la vendita o certificazione rilasciata da un operatore professionale del settore in caso di consegna in conto vendita del *Natante* assicurato, e restituendo il certificato di *Assicurazione* e il *contrassegno*, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- sostituzione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante* assicurato, se il *Contraente*/venditore chiede il trasferimento del contratto di *Assicurazione* ad un altro *Natante* di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, si procederà all'eventuale conguaglio del *Premio* con quello dovuto per il nuovo *Natante* (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**);
- cessione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà del *Natante* assicurato che comporti la cessione del contratto di *Assicurazione* ad altro soggetto, **il *Contraente* è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo***, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di *Assicurazione* e *contrassegno*. L'*Intermediario Assicurativo* emetterà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso. **Il *Contraente* è tenuto al pagamento delle rate di *Premio* fino al momento di detta comunicazione.** Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'*Assicurazione* dello stesso *Natante* il *Cessionario* dovrà stipulare un nuovo contratto;
- annullamento del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante* assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al *Contraente* il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal giorno di consegna del certificato di *Assicurazione* e del *contrassegno*, a condizione che il *Contraente* consegna la certificazione attestante la vendita del *Natante* stesso.

Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.11 Demolizione, distruzione del Natante

In caso di demolizione o distruzione del *Natante* assicurato, il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione all'*Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto, fornendo copia della certificazione attestante la demolizione o la distruzione del *Natante* assicurato e restituendo il certificato di *Assicurazione* e il *contrassegno*, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- sostituzione del contratto:** qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al *Natante* distrutto, demolito sia trasferito

ad un altro *Natante* di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, la *Compagnia* procede al conguaglio del *Premio* di cui sopra con quello dovuto per il nuovo *Natante* (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**);

- b) **annullamento del contratto**: nel caso di demolizione o distruzione del *Natante* assicurato, con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al *Contraente* il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dal giorno di consegna del certificato di *Assicurazione* e del contrassegno, **a condizione che il *Contraente* consegni la certificazione attestante la demolizione o distruzione del *Natante* stesso.**

Per contratti di durata temporanea la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.12 Furto o Appropriazione indebita del Natante

In caso di *Furto* o di *Appropriazione indebita* del *Natante*, il *Contraente* deve darne notizia al proprio *Intermediario Assicurativo* fornendo copia della denuncia di *Furto* o di querela (in caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'autorità competente.

Il contratto cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di *Assicurazione*.

Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.13 Sospensione temporanea del contratto

Per i *Natanti* non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Altre informazioni

1.14 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

1.15 Accesso all'area clienti riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'**Area Clienti Riservata**, dove il *Contraente* può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei *Premi* e le relative scadenze di *Polizza*;
- i *Massimali* di garanzia.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Sezione 2 - Responsabilità Civile Natanti

Che cosa è assicurato e come?



2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione* ai sensi di legge, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione o giacenza del *Natante* in acque pubbliche.

In caso di motore amovibile l'Assicurazione è prestata al Natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

La garanzia è operante entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.

In caso di *Sinistro*, le cui cause rientrano nelle eccezioni contrattuali previste al capitolo "Che cosa non è assicurato?", qualora la *Compagnia* sia comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, **la stessa eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

2.2 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla navigazione del *Natante* identificato in *Polizza* per danni arrecati a terzi da *Fatto illecito* dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile – Responsabilità dei genitori, dei titolari, dei precettori e dei maestri d'arte.

La garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza e a condizione che la navigazione del Natante sia avvenuta all'insaputa dell'Assicurato.

2.3 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Le condizioni che seguono sono sempre operative e coprono i *Rischi* che non sono previsti dall'*Assicurazione* obbligatoria.

I *Massimali* previsti in *Polizza* sono destinati innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti in base alle condizioni aggiuntive che seguono.

a) Navigazione in acque private

L'*Assicurazione* copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione e dalla giacenza del *Natante* in acque private.

b) Regate veliche

La copertura è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante la partecipazione del *Natante* a regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Non sono considerati terzi, e quindi non beneficiano dell'Assicurazione, i membri dell'equipaggio.

c) Danni a cose ed animali di terzi, provocati da *Natanti* ad uso privato o diporto

La *Compagnia* assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* a cose ed animali di terzi.

Per ogni *Sinistro* è prevista una *Franchigia* dell'importo indicato in *Polizza*.

La *Compagnia* conserva il diritto di gestire la *Vertenza* nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda rientri nei limiti della *Franchigia*.

Sono esclusi i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *Natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

d) Ricorso terzi da *Incendio*

La copertura è estesa al ricorso dei Terzi in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del *Natante* assicurato che si trovi in giacenza in acque private.

La *Compagnia* risponde fino alla concorrenza di 500.000 Euro dei danni diretti e materiali involontariamente cagionati dal *Sinistro* a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni – Soggetti esclusi dall'Assicurazione ovvero:**

- il conducente del *Natante* responsabile del *Sinistro*, sia per danni alla persona che a cose;
- il proprietario del *Natante*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* del *Natante* in caso di locazione finanziaria per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del proprietario del *Natante*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* del *Natante* in caso di locazione finanziaria per i danni a cose;
- i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del proprietario del *Natante*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* del *Natante* in caso di locazione finanziaria, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose.

La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza di 50.000 Euro.

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'*Assicurato/ Contraente*;
- i danni contemplati dall'*Assicurazione* obbligatoria;
- i danni relativi alle persone e al *Natante* quando lo stesso si trova in giacenza a terra nonché in conseguenza delle operazioni di *Alaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma;
- i danni determinati da dolo.

e) Responsabilità civile dei trasportati

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del *Natante* assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della Navigazione.
Sono esclusi i danni al conducente ed al *Natante* stesso.

f) *Natanti* adibiti a scuola guida

L'*Assicurazione* copre anche la responsabilità dell'istruttore di guida.

Sono considerati terzi e quindi beneficiano dell'*Assicurazione*:

- l'esaminatore
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, **salvo durante l'effettuazione dell'esame pratico di guida**
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

2.4 Condizioni aggiuntive a pagamento valide solo se espressamente richiamate in Polizza

a) Attività idrosportiva – traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La *Compagnia* assicura la responsabilità civile per i danni

involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

b) Limiti di navigazione

Qualora il *Natante* assicurato sia adibito ad uso privato o diporto, l'*Assicurazione* è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

2.5 Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno

La *Compagnia* provvederà all'eventuale conguaglio del *Premio* nel caso di sostituzione del certificato di *Assicurazione* e del contrassegno previa restituzione di quelli da sostituire.

Su richiesta del *Contraente* l'*Intermediario Assicurativo* potrà rilasciare un duplicato del certificato di *Assicurazione* e contrassegno in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.

La *Compagnia* emetterà su richiesta del *Contraente* il nuovo certificato di *Assicurazione* e contrassegno.

2.6 Forma Tariffaria - Tariffa Fissa senza Pejus

Al contratto si applica la Forma Tariffaria "*Tariffa Fissa*" nella forma "senza pejus" che non prevede nessuna maggiorazione in presenza di *Sinistri*.

Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi				
Natante non assicurato in precedenza	Natante iscritto alla Capitaneria di porto	1		
	Natante proveniente da cessione del contratto	1	4	
Natante già assicurato in precedenza	con un'altra Compagnia di Assicurazione	1		
	rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto per cui sia cessata la navigazione	1	2	
	con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1		
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi	1	3	

LEGENDA

- 1 Libretto di navigazione
- 2 Copia denuncia di Furto (o di Appropriazione indebita) rilasciata dall'Autorità competente o documentazione di demolizione o documentazione di vendita
- 3 Dichiarazione del *Contraente* del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'utilizzatore del *Natante* e del relativo periodo di utilizzo
- 4 Copia della Cessione del contratto

2.7 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

2.8 Sostituzione del Natante

La sostituzione del *Natante* dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di:

- alienazione o di consegna in "conto vendita" del *Natante* assicurato;
- demolizione o distruzione del *Natante* assicurato.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

È data facoltà al *Contraente* di richiedere il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, **al netto di imposte e contributi** riferito alle garanzie non più previste sul nuovo *Natante*.

Che cosa non è assicurato?



2.9 Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante e quindi la *Compagnia* non effettuerà alcun *Risarcimento*:

- durante la partecipazione del *Natante* a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara, salvo si tratti di regate veliche;
- per i danni provocati durante la giacenza a terra del *Natante*, nonché in conseguenza delle operazioni di *Alaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma.

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la *Compagnia* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la *Compagnia* eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di *Natante* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di *Natante* con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di *Natante* dato a noleggio con equipaggio, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;
- in caso di dolo o colpa grave del conducente, del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona a cui è affidato il *Natante* a qualsiasi titolo;
- nel caso in cui al momento del *Sinistro* il conducente sia stato sanzionato, ai sensi dell'articolo 1120 del *Codice della navigazione*, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.10 Rinuncia parziale alla rivalsa, del capitolo "Che cosa non è assicurato?";
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del *Natante* assicurato non indicate sul certificato di navigabilità (art. 381 del *Codice della navigazione*).

2.10 Rinuncia parziale alla rivalsa

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) se il conducente risulta in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del conducente, anche se è il *Proprietario* o

Locatario, la rivalsa verrà effettuata per l'importo pagato per il *Sinistro*, ma entro i limiti indicati nella tabella che segue:

Guida in stato di ebbrezza	Limite
inferiore o uguale a 1,2 g/l	nessuna rivalsa
superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
oltre 2,5 g/l	10.000 euro
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la *Compagnia* applicherà la rivalsa entro il limite di 10.000 euro. Se il *Proprietario* (o *Locatario*) era a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del *Natante*, la *Compagnia* conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini indicati nel capitolo "Che cosa non è assicurato?" al punto 2.9 Esclusioni e rivalsa.

Cosa fare in caso di Sinistro?



2.11 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- Presentare per iscritto la denuncia di *Sinistro*, entro **3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle cause del *Sinistro*, delle conseguenze e/o dell'entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell'eventuale intervento di Autorità.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di *Sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la *Compagnia*, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il *Risarcimento* del terzo danneggiato (articolo 1915 del Codice Civile).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

2.12 Procedura per il Risarcimento del danno

1) Richiesta di *Risarcimento* al responsabile civile

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che non si ritenga responsabile del *Sinistro* deve inviare la richiesta di *Risarcimento* - come previsto dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni Private* - direttamente all'Impresa di *Assicurazione* del responsabile per i danni alla persona. In caso di danni a cose la richiesta deve essere inoltrata esclusivamente al responsabile (non ricorrendo l'obbligo assicurativo).

2) Danni ai terzi trasportati

Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del *Natante*, il danneggiato deve inoltrare la richiesta di *Risarcimento* all'*assicuratore* del responsabile.

3) Natante di controparte responsabile non assicurato o non identificato

Se il *Natante* è soggetto all'obbligo assicurativo la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (articolo 283 del *Codice delle Assicurazioni Private*).

4) Incidente avvenuto in acque territoriali italiane con *Natante* straniero

Se un *Natante* straniero causa un *Sinistro*, nelle acque territoriali italiane, l'*Assicurato* deve inviare richiesta di *Risarcimento* all'Ufficio Centrale Italiano (Corso Sempione, 39 - 20145 Milano) che comunicherà il nome della *Compagnia* italiana deputata a liquidare il danno per conto della corrispondente estera.

5) Incidente avvenuto all'estero

In caso di *Sinistro* all'estero, l'*Assicurato* deve rivolgere la propria richiesta danni alla *Compagnia* del responsabile civile.

Come è gestito il Sinistro?



2.13 Tempi di gestione del Sinistro

Al ricevimento della lettera di richiesta di *Risarcimento* danni del terzo danneggiato, se completa, o a seguito di integrazione, la *Compagnia* comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, entro sessanta giorni per i danni al *Natante* o cose ed entro novanta giorni per i danni alla persona.

2.14 Pagamento del Risarcimento

Il pagamento del *Risarcimento* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della *Compagnia*)
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato

In caso di formulazione di offerta, il pagamento viene eseguito entro:

- 15 giorni dall'accettazione o rifiuto della somma offerta
- 45 giorni dall'offerta in caso di mancato riscontro dell'*Assicurato*.

2.15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che intenda cedere il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu. motor@it.zurich.com;
- via fax al nr. 02.2662.2156;
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

2.16 Gestione delle vertenze

La *Compagnia*:

- assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome dell'*Assicurato*, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno;
- designa se occorre, legali o tecnici;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale sino ad accordo risarcitorio con i danneggiati;
- **non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati;**
- **non risponde di multe od ammende né delle *Spese di giustizia* penali.**

Sezione 3 - Danni al Natante

Le garanzie sono operanti solo se richiamate in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



massimo del **Valore commerciale del Natante** al momento del **Sinistro**.

3.1 Incendio e Furto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Natante* assicurato durante la navigazione o giacenza in acqua a causa di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio* ed azione del fulmine;
- **Furto** (consumato o tentato) e **Rapina**, compresi i danni prodotti al *Natante* assicurato nell'esecuzione od in conseguenza del **Furto** o **Rapina** del *Natante* stesso.

Per i motori amovibili risultano in copertura solo i danni materiali e diretti subiti dal motore amovibile stesso.

La garanzia include i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul *Natante*, il cui Valore deve essere compreso nei *Valori assicurati*, **nei limiti ed alle condizioni che seguono.**

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie* deve essere espressamente indicato in *Polizza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi. In assenza della documentazione fiscale di acquisto, gli *Optional* e *Accessori non di serie* con Valore a nuovo superiore a 500 Euro dovranno essere specificati su apposita *Appendice* con l'indicazione di marca, tipo e modello degli *Optional* e *Accessori non di serie*.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 3.9 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.1.1. Prestazioni Aggiuntive delle garanzie *Incendio* e *Furto* Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:

a) *Incendio* da *Atti vandalici* ed *Eventi sociopolitici*

La *Compagnia* copre i danni da *Incendio* avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo)*.

In caso di *Sinistro* l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità competente.

b) *Navigazione abusiva*

La garanzia copre i danni subiti dal *Natante* assicurato durante la *Navigazione abusiva* a seguito di **Furto** o **Rapina** **purché conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.**

L'*Assicurazione* opera **solo se è acquistata la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti.**

c) *Caduta "corpi orbitanti"*

La *Compagnia* copre i danni subiti dal *Natante* assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare del Valore assicurato del *Natante* indicato in *Polizza* con il limite

3.2 Salvaspese

Salvaspese **FORMA A**

La *Compagnia* rimborsa **totalmente o parzialmente le seguente spese:**

a) *Autorimessaggio* e *trasporto*

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto e/o *Ricovero* temporaneo del *Natante* assicurato disposto dall'Autorità a seguito di **Rapina, Furto** o **Incendio**, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

b) *Spese per sottrazione o smarrimento chiavi*

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l'apertura del *Natante* assicurato e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del *Natante* assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del *Natante* identificato in *Polizza*.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

c) *Bagaglio*

La *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di **Incendio** o di **Incidente** da navigazione che comportino la perdita totale del *Natante* assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione. **La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla *Compagnia*.

La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

d) *Ripristino dei sistemi di antifurto*

La *Compagnia* rimborsa - **fino ad un massimo di 750 Euro per evento** - le spese sostenute dall'*Assicurato* per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di **Incendio** o di **Incidente** da navigazione.

La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del *Sinistro* o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile obbligatoria o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul *Natante* assicurato.

- provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
- avvenuti durante la giacenza a terra del *Natante*, nonché in conseguenza delle operazioni di *Alaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma;

Sono inoltre esclusi i danni indicati al successivo punto 3.6.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro?



3.3 Forme di Assicurazione

Forma di Assicurazione a valore intero

La garanzia è prestata per il *Valore commerciale* del *Natante* assicurato.

Nel caso in cui il *Valore assicurato* indicato in *Polizza* sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell'*Indennizzo* in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'*Indennizzo* verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il *Valore assicurato* e quello commerciale.

3.4 Adeguamento del Valore assicurato

La *Compagnia* si impegna ad adeguare il Valore del *Natante* assicurato al *Valore commerciale* e di conseguenza a modificare il *Premio*, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo) e su specifica richiesta del *Contraente*.

Che cosa non è assicurato?



3.5 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali;
- avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)*;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da allagamenti non conseguenti ad *Alluvioni*;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del *Natante* assicurato;
- conseguenti ad *Appropriazione indebita*;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del *Natante* assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del *Natante* (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;

3.6 Esclusioni valide per le garanzie Incendio e Furto

L'Assicurazione non comprende i danni avvenuti:

1. da *Furto* di motori amovibili e moto d'acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
2. da *Incendio* e *Furto* di *Natanti* o parti di essi, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato;
3. *Furto* degli *Apparecchi audiofonovisivi* e di altre apparecchiature del genere installati sul *Natante*.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.7 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il *Natante* assicurato è disponibile per le verifiche del perito
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*
 - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

1. **In caso di *Sinistro* della garanzia "*Incendio*":**
 - Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all'autorità competente da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
 - Denuncia dettagliata del fatto da parte del Comandante / Conducente / Proprietario se diverso dal *Contraente/Assicurato*.
2. **In caso di *Sinistro* della garanzia "*Furto*":**
 - copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità straniere;

- Eventuale contratto di ormeggio, rimessaggio, custodia.

3. In caso di *Sinistro* delle garanzie “Salvaspese”

- Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute
- Documentazione attestante il danno patito
- Provvedimento dell’Autorità che dispone il trasporto e/o ricovero temporaneo del bene assicurato ove richiesto dalla garanzia prestata
- Denuncia alla Autorità competente ove richiesta dalla garanzia prestata

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo “Come è gestito il *Sinistro*?” punto 3.14 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all’Intermediario Assicurativo o direttamente alla *Compagnia*.

Come è gestito il *Sinistro*?



3.8 Scoperto e Franchigia

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e del relativo *Minimo*.

3.9 Determinazione dell’ammontare del danno Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

1. In caso di perdita totale del *Natante*

In caso di perdita totale del *Natante*, l’ammontare del danno è determinato dal *Valore commerciale* che lo stesso aveva al momento del *Sinistro*.

Si considera perdita totale del *Natante* quando:

- il *Natante* a seguito di *Furto* o *Rapina* non sia stato ritrovato;
- le spese di riparazione sono superiori al 70% del *Valore commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

In caso di liquidazione del *Valore commerciale* del *Natante* il *Proprietario* si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del *Natante* danneggiato, nonché a cedere il *Natante* ad un soggetto dalla stessa indicato.

2. In caso di danno parziale

In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del *Valore commerciale* del *Natante* al momento del *Sinistro*.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del *Natante* danneggiato e/o sottratto, **dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d’uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o vetustà.**

L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il *Valore commerciale* che il *Natante* aveva al momento del *Sinistro* ed il *Valore* di

quanto residua dopo il *Sinistro* stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del *Valore* che il *Natante* aveva al momento del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il *Valore* al momento del *Sinistro* e quello assicurato.

Nella determinazione dell’ammontare dell’Indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’IVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel *Valore assicurato*.

Fermo restando quanto sopra, ove il *Natante* sia di proprietà di una società di leasing, l’IVA sarà riconosciuta nell’Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

3.10 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *Natante* danneggiato nonché di sostituire il *Natante* stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo. Pertanto, **salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *Natante* danneggiato presso il cantiere navale, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *Sinistro*.**

In deroga a quest’ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del *Natante* dopo il *Sinistro*, corrispondendone il *Valore*. Per tale motivo il *Natante* non potrà essere radiato o venduto prima **del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.**

3.11 Recupero

Quando l’Assicurato ha notizia del recupero del *Natante* rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla *Compagnia*. Se il recupero avviene:

- prima del pagamento dell’Indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto 3.9 Determinazione dell’ammontare del danno del capitolo “Come è gestito il *Sinistro*?”;
- dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato potrà decidere se:
 - a) procedere alla vendita del *Natante* tramite la *Compagnia*, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il *Proprietario* del *Natante* inoltre, dovrà fornire alla *Compagnia* la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la *Compagnia* si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del *Natante* restituendo alla *Compagnia* l’Indennizzo corrisposto. Se il *Natante* ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al punto 3.9 Determinazione dell’ammontare del danno del capitolo “Come è gestito il *Sinistro*?”.

3.12 Diritto di Surrogazione

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all’articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.

3.13 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito**; le spese del terzo perito sono a carico della *Compagnia* e dell'*Assicurato* in parti uguali.

3.14 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del *Natante* presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia.**

3.15 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;

- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

3.16 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Il Contraente o l'Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla Compagnia apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- **via email all'indirizzo ccu. motor@it.zurich.com;**

- **via fax al nr. 02.2662.2156;**

- **tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:**

**Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano**

In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del Contraente o dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto di delegare la Compagnia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1984.CGA - ed. 01.2020



ZURICH[®]